



# **COMUNE DI FERENTINO**

## **REGOLAMENTO COMUNALE RELATIVO ALLE MODALITA' DI ESERCIZIO DEL RAVVEDIMENTO OPEROSO IN MATERIA DI TRIBUTI LOCALI**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 12 del 29/03/2019

## **INDICE:**

**Art.1 Oggetto del regolamento**

**Art.2 Definizione di ravvedimento operoso**

**Art.3 Entrate per le quali è applicabile il ravvedimento operoso**

**Art.4 Applicazione del ravvedimento operoso**

**Art.5 Violazioni sanabili con il ravvedimento operoso**

**Art.6 Determinazione delle sanzioni**

**Art.7 Norma finale**

## **Art. 1 - Oggetto del Regolamento**

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà riconosciuta dall'articolo 52, del decreto legislativo 15 dicembre 1997, n. 446 e ss.mm.ii, disciplina le modalità di esercizio del ravvedimento operoso in materia di tributi locali.
2. Le disposizioni che seguono attengono alle procedure ed alle modalità per la gestione dell'istituto del ravvedimento operoso in materia di tributi comunali, con la finalità di ridurre il contenzioso, improntare i rapporti tra il Comune di Ferentino ed i contribuenti al principio di collaborazione e buona fede, nonché agevolare la riscossione delle entrate tributarie comunali, favorendo l'adempimento spontaneo da parte del contribuente, anche se tardivo.
3. Ai fini del presente regolamento, per «Comune» si intende l'Ufficio Tributi, a cui è attribuita la gestione dei tributi rappresentati dall'Imposta Municipale Unica (IMU), dalla Tassa sui servizi indivisibili (TASI) e dall'Imposta Comunale sugli Immobili (ICI).
4. Ai fini del presente regolamento, per «Concessionario» si intende la società alla quale il Comune ha affidato in concessione, ai sensi dell'art. 30 del D. Lgs. 12.4.2006 n. 163 e ss.mm.ii., il servizio di gestione ordinaria, di gestione delle attività di accertamento, liquidazione e riscossione volontaria e coattiva della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani (nella duplice fattispecie rappresentata dalla TARI di cui all'art. 1, commi da 641 a 668, della Legge n. 147 del 27.12.2013 e ss.mm.ii. e dalla TARSU di cui al D. Lgs. n. 507 del 15.11.1993 e ss.mm.ii.), dell'Imposta comunale sulla pubblicità (ICP), dei Diritti sulle pubbliche affissioni (DPA) e della Tassa occupazione di spazi e di aree pubbliche (TOSAP).

## **Art. 2 – Definizione di ravvedimento operoso**

1. Per ravvedimento operoso si intende la possibilità di regolarizzare le violazioni ed omissioni tributarie - prima che il Comune o il Concessionario abbia constatato o abbia iniziato ispezioni o verifiche od altre attività amministrative di cui l'autore della violazione abbia avuto formale conoscenza - in via spontanea, con il versamento di sanzioni ridotte, il cui importo varia in relazione alla tempestività del ravvedimento ed al tipo di violazioni commesse.

## **Art. 3 – Entrate per le quali è applicabile il ravvedimento operoso**

1. L'istituto del ravvedimento operoso, disciplinato dal presente regolamento, può essere applicato a tutte le entrate comunali aventi natura tributaria, istituite dalle vigenti norme o che dovessero essere istituite successivamente all'approvazione del medesimo, se non diversamente regolamentato, entro il termine di prescrizione.

## **Art. 4 - Applicazione del ravvedimento operoso**

1. Per le entrate in autoliquidazione il contribuente procede autonomamente ai conteggi per la determinazione dell'importo da versare, evidenziando l'adozione dell'istituto del ravvedimento operoso, attraverso l'indicazione nel modello di pagamento.
2. Per i tributi per i quali il contribuente non è in grado di determinare autonomamente l'importo da versare, il conteggio deve essere richiesto direttamente al Comune o al Concessionario.
3. La somma che il contribuente deve versare, al fine di sanare la propria posizione è determinata sommando fra loro i seguenti importi:
  - la somma omessa o versata in misura inferiore;
  - le sanzioni in misura ridotta, sulla base del ritardo del pagamento;
  - gli interessi, che vanno calcolati dal giorno della scadenza originaria fino al giorno dell'effettivo versamento, prendendo a riferimento il tasso legale con il criterio del pro rata temporis, cioè considerando le eventuali diverse misure del tasso legale annuo, vigenti nel periodo precisato.
4. Le tre componenti sopra indicate vanno versate contestualmente

## **Art. 5 - Violazioni sanabili con il ravvedimento operoso**

1. L'istituto del ravvedimento operoso può essere adottato per:
  - a. violazioni derivanti da omessi versamenti;
  - b. violazioni relative a parziali versamenti;
  - c. violazioni per omessa presentazione della dichiarazione.
2. La violazione per omessa presentazione della dichiarazione è sottoposta alla seguente previsione:
  - a. invio della denuncia tardiva, con cui si sana la violazione, entro 90 giorni dal termine ultimo previsto dalla normativa vigente in ordine alla presentazione della dichiarazione;
  - b. le denunce pervenute oltre i predetti 90 giorni, sono considerate omesse.

## **Art. 6 - Determinazione delle sanzioni**

1. L'applicazione del ravvedimento operoso consente la riduzione della sanzione nella misura che viene sotto specificata a seconda delle diverse fattispecie:
  - a) "ravvedimento sprint" entro 14 giorni dalla violazione:** la sanzione è determinata nella misura dello **0,1% per ogni giorno** di ritardo fino al quattordicesimo (ossia 1/10 del minimo edittale per ogni giorno di ritardo);
  - b) "ravvedimento breve", con decorrenza dal quindicesimo giorno fino al trentesimo giorno dalla violazione:** in tale ipotesi la sanzione è applicata nella misura **dell'1,5%** (1/10 del minimo edittale);
  - c) "ravvedimento intermedio" fino a 90 giorni dalla violazione:** comporta l'applicazione di una sanzione pari **all'1,67%** (1/9 del minimo edittale);
  - d) "ravvedimento ordinario" quando l'adempimento avviene dopo i 90 giorni ma entro un anno:** la sanzione è applicata nella misura ordinaria **del 3,75%** (1/8 del minimo edittale); tale termine è relativo a quello previsto per la presentazione della dichiarazione o, se questa non deve essere presentata, il termine di un anno decorre dal tardivo od omesso versamento.
  - e) ravvedimento "ultrannuale", entro i due anni** o entro la seconda dichiarazione successiva alla data in cui si è commesso l'errore, che prevede una sanzione **del 4,29%** (1/7 del minimo edittale);
  - f) ravvedimento "lungo" oltre i due anni**, e fino a 5 anni dalla violazione, che prevede invece una sanzione **pari al 5%** (1/6 del minimo edittale).
2. L'omessa presentazione della dichiarazione, a cui non si accompagna un omesso/tardivo versamento, può essere sanata con il versamento di una sanzione ridotta pari al 10,00% del minimo della sanzione edittale.

## **Art. 7 - Norma finale**

1. Per quanto non espressamente previsto nelle disposizioni regolamentari, si applicano le disposizioni di legge vigenti, disciplinanti le diverse materie oggetto del presente atto.
2. Le eventuali modifiche della misura della sanzione per le fattispecie disciplinate dal presente regolamento, si considerano automaticamente aggiornate